

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-6365 del 28/11/2017 |
| Oggetto | D.P.R. 59/2013 DITTA SILVA ILARIO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC), VIA S. FELICE N. 1. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2017-6585 del 28/11/2017 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza |
| Dirigente adottante | ADALGISA TORSELLI |

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA SILVA ILARIO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC), VIA S. FELICE N. 1.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta SILVA ILARIO, trasmessa dall'Unione dei Comuni Alta Val d'Arda (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Castell'Arquato) con nota del 16/09/2016, prot. n° 2443 (prot. Arpae n° PGPC/2016/9962 del 19/09/2016), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "carrozzeria e officina riparazione veicoli" svolta nello stabilimento in oggetto;
- la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione dei Comuni Alta Val d'Arda con note del 14/11/2016, prot. n° 3387 (acquisita agli atti il 16/11/2016 con prot. n° PGPC/2016/12698), del 29/11/2016, prot. n° 3632 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/1336), e del 10/12/2016, prot. n° 3856 (acquisita agli atti il 12/12/2016 con prot. n° PGPC/2016/13778);
- la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione dei Comuni Alta Val d'Arda con note del 07/02/2017, prot. n° 602 (acquisita agli atti il 08/02/2017 con prot. n° PGPC/2017/1429), del 21/02/2017, prot. n° 806 (acquisita agli atti il 22/02/2017 con prot. n° PGPC/2017/1969), del 21/02/2017, prot. n° 807 (acquisita agli atti il 22/02/2017 con prot. n° PGPC/2017/1976);

ATTESO che con lettera del 16/12/2016 prot. n. 14049, di S.A.C. di Arpae di Piacenza, è stata indetta e convocata apposita conferenza di servizi in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 -bis, comma 2, della L. 241/90;

PRESO ATTO che l'istanza risulta essere formulata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

RISCONTRATO che:

- le emissioni in atmosfera provengono dalle operazioni di verniciatura ed essiccazione (E1) previste in una cabina forno riscaldata con un bruciatore a gasolio avente potenza pari a 108 kW (E2) e dal lavaggio attrezzature (E3);
- viene dichiarato che non è disponibile l'allaccio alla rete del gas metano;
- i consumi massimi annuali di prodotti vernicianti, diluente (comprensivo del quantitativo impiegato per il lavaggio delle attrezzature) e di stucco ammontano a 420 k/anno per un input di COV pari a 326,7 kg/anno;

- le acque reflue domestiche vengono trattate mediante un sistema costituito da fossa Imhoff e filtro percolatore anaerobico;
- lo scarico di acque reflue domestiche in uscita dal filtro percolatore anaerobico recapita nel corpo idrico superficiale "canale di scolo interpodereale" confluyente nel Torrente Arda;

ATTESO che con lettera del 16/12/2016 prot. n. 14049 , di S.A.C. di Arpae di Piacenza, è stata indetta e convocata apposita conferenza di servizi in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 -bis, comma 2, della L. 241/90;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota 9.1.2017, prot. n. 1225 (prot. Arpae n. 177 del 10.01.2017) con la quale l'Azienda USL di Piacenza ha espresso parere favorevole facendo presente inoltre che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;;
- parere favorevole del Servizio Territoriale di ARPAE del 21.2.2017, prot. n° PGPC/2017/1922, in merito alle emissioni in atmosfera;
- nota 31.10.2017, prot. n. 8170 (iscritto al prot. Arpae n. 13757 di pari data) con cui il Comune di Castell'Arquato riferiva che per le emissioni in atmosfera l'attività non è in contrasto con gli obiettivi generali e specifici di qualità dell'aria definiti dalla strumentazione urbanistica comunale ed è conforme alla destinazione d'uso urbanistica ed edilizia della zona e la considerava compatibile con i limiti vigenti per quanto attiene l'impatto acustico;
- il parere favorevole del Comune di Castell'Arquato espresso con note del 10.10.2017, prot. n° 7598 (acquisito agli atti il 12.10.2017 con prot. n° PGPC/2017/12730), del 25.10.2017, prot. n° 8009 (acquisito agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/13382);

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SILVA ILARIO**;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

- di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SILVA ILARIO** (C. FISC. SLVLRIG65T04E726L) per l'attività di "carrozzeria e officina riparazione veicoli" svolta nello stabilimento sito in Comune di Castell'Arquato (PC) via S. Felice n° 1 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 VERNICIATURA – CABINA FORNO

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Portata massima | 16000 Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 5 h/settimana |
| Durata massima annua | 270 gg/anno |
| Altezza minima | 7 m |

EMISSIONE N. E2 – SCARICO BRUCIATORE ALIMENTATO A GASOLIO ASSERVITO ALLA CABINA FORNO – P = 108 kW

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Portata massima | 1000 Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 5 h/settimana |
| Durata massima annua | 270 gg/anno |
| Altezza minima | 7 m |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Materiale particellare | 50 mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (NO ₂) | 500 mg/Nm ³ |
| Ossidi di zolfo (SO ₂) | 100 mg/Nm ³ |

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E3 LAVAGGIO ATTREZZATURE - ASPIRAZIONE

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Durata massima giornaliera | 30 min./settimana |
| Altezza minima | 4 m |

- il camino di emissione E1 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E2, il gestore può non effettuare autocontrolli a detta emissione se l'impianto è mantenuto in perfetta efficienza;
- il combustibile utilizzato deve rispettare quanto disposto dall'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06; presso lo stabilimento deve essere tenuta la documentazione attestante le caratteristiche del combustibile;
- per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà esser usato il metodo UNICHIM MU 422;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto e di zolfo**;
- per la misura del materiale particellare la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti oppure il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
- per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve fare riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;

- g) l'attività di verniciatura, appassimento, essiccazione e stuccatura deve essere svolta nell'apposita cabina generante l'emissione E1, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particolato, in grado di garantire il rispetto di un limite di concentrazione di materiale particolato pari a 3 mg/Nm³; fermo restando il rispetto del limite, il gestore può non effettuare autocontrolli per tale inquinante;
 - h) relativamente all'emissione E1, durante la fase di essiccazione deve essere rispettato un limite di concentrazione di COV (espressi come C_{tot}) pari a 50 mg/Nm³; fermo restando il rispetto di tale limite, il gestore può non effettuare controlli durante tale operazione;
 - i) il consumo annuo massimo di prodotti vernicianti, diluenti (comprensivi del quantitativo impiegato per il lavaggio delle attrezzature) e di stucchi è pari a 420 kg/anno per un'emissione annua massima di COV pari a 330 kg/anno;
 - j) i giorni di funzionamento delle emissioni E1 ed E3, i consumi mensili dei prodotti vernicianti, diluenti (comprensivi del quantitativo impiegato per il lavaggio delle attrezzature) e di stucchi, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati con frequenza almeno mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate del gestore dello stabilimento;
 - k) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
 - l) il termine ultimo di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E1, E2 ed E3 è fissato a **due mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - m) il termine ultimo di messa a regime degli impianti di cui alle emissioni E1, E2 ed E3 è fissato a **tre mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - n) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico e ad Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. **di impartire** per lo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "canale di scolo interpoderales" confluyente nel Torrente Arda, le seguenti prescrizioni:
- a) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il filtro percolatore è stato dimensionato;
 - b) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff e dal filtro percolatore, nonché il controlavaggio del sistema filtrante. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - c) il pozzetto posto prima dell'immissione delle acque reflue nel corpo idrico recettore dovrà risultare sempre accessibile e consentire un agevole controllo delle acque reflue;
 - d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - e) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Castell'Arquato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;
4. **di fare salvo** che:
- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento (fossa Imhoff e filtro percolatore) o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;

5. **di dare atto** che:

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.